


Sulla base di quanto stabilito dal WP Art. 29 (cfr. DR-7), sarà necessario effettuare una valutazione della necessità di svolgere una DPIA, basandosi sulla mappa concettuale definita nella Figura 27.

In particolare, al fine di valutare se il trattamento - posto in essere all'interno di un'applicazione software - possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (Cfr. ART. 35 DR-1) sarà necessario determinare se rientra tra quelli indicati nella Tabella 7- in cui sono descritte alcune tipologie di trattamento che obbligano il titolare a svolgere una Data Protection Impact Assessment DPIA.



*Figura 27 – Esempio di flusso di valutazione necessità DPIA*

Alla luce di quanto sopra, se il trattamento, le sue modalità di attuazione o i dati trattati rientrano in quelli descritti nella Tabella 7, e non si configurano eccezioni – individuate all'interno di elenchi che dovranno essere redatti dagli Stati Membri (ad oggi non risultano essere stati ancora individuati) - sarà necessario svolgere una DPIA.

Tipologia di trattamento	Descrizione
<b>1 - Valutazione di profilazione o scoring</b>	Tutti quei trattamenti che analizzano i dati presenti all'interno dei propri archivi allo scopo di trarne informazioni riguardo il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato
<b>2 - Decisioni automatizzate</b>	Tutti quei trattamenti che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche
<b>3 - Monitoraggio sistematico</b>	Tutti quei trattamenti che sono utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza di